

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

D.P.Reg. 1-2-2005 n. 4/L

Modifiche al D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige).

Publicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 1 marzo 2005, n. 9, suppl. n. 1.

D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L [\(1\)](#).

Modifiche al [D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L](#) (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige).

[\(1\)](#) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 1 marzo 2005, n. 9, suppl. n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Premesso che la [legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7](#) "Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali" ha introdotto nuove disposizioni in materia di ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige;
- precisato che le nuove disposizioni in materia di ordinamento contabile e finanziario dei comuni previste dalla [L.R. 7/2004](#) sono recate dagli articoli 19 (Prospetto di conciliazione), 20 (Esercizio provvisorio), 21 (Tesoreria unica), 56 (Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale), 66 comma 1 lettere q) e r);
- visto l'articolo 67 comma 4 della [legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7](#), in base al quale il presidente della regione, su deliberazione della giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di contabilità dei comuni contenute nella stessa [L.R. n. 7/2004](#) con quelle previste nelle leggi regionali 4 gennaio 1993 n. 1, 30 novembre 1994 n. 3 e 23 ottobre 1998 n. 10;
- visto il [D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L](#) con il quale è stato emanato il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige previsto dall'articolo 19 comma 10 della [L.R. n. 10/1998](#);
- evidenziato che nel citato [D.P.G.R. n. 4/L del 1999](#) sono state riunite e coordinate in forma di testo unico le norme in materia di contabilità contenute nella [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#), [legge regionale 30 novembre 1994 n. 3](#) e [legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10](#);

- condivisa l'opportunità per le motivazioni esposte nella deliberazione della giunta regionale n. 50 di data 1° febbraio 2005 di coordinare il [D.P.G.R. n. 4/L del 1999](#) con le nuove disposizioni in materia di contabilità recate dalla [L.R. n. 7/2004](#);
- richiamati i criteri relativi alla composizione dei testi unici di carattere compilativo individuati dal Consiglio di Stato - adunanza generale - con il parere del 6 dicembre 1990 n. 149;
- esaminata la proposta di modifica del citato [D.P.G.R. n. 4/L del 1999](#);
- su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 50 di data 1° febbraio 2005

decreta

1. di approvare le seguenti modifiche al [D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L](#) (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige):

- il comma 1 dell'art. 12 è soppresso;
- nel comma 2 dell'art. 12 le parole "Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione" sono sostituite dalle parole "Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti";
- il comma 1 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.";
- nel comma 2 dell'art. 30 il secondo periodo è soppresso;
- dopo il comma 1 dell'art. 33 è inserito il seguente nuovo comma 1-bis:

"1-bis. La redazione del prospetto di conciliazione è facoltativa nel caso in cui l'ente adotti ai sensi dell'articolo 38 un sistema contabile integrato che consenta di rilevare i fatti di gestione sia sotto l'aspetto finanziario che economico-patrimoniale.";

- la rubrica dell'art. 52 viene modificata come segue "Estensione della disciplina contabile comunale ad altri enti locali";
- dopo l'art. 52 viene inserito il seguente nuovo articolo 52-bis:

"Articolo 52-bis

Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale.

1. L'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con leggi provinciali.
2. Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia organizzativa gestionale dell'ente, il sistema contabile degli enti locali si basa su una contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e su principi atti a:
 - a) garantire unitarietà e uniformità del sistema, anche consentendo per gli enti di piccole dimensioni eventuali forme semplificate della contabilità;
 - b) assicurare una corretta e uniforme rappresentazione dei risultati.
3. Nel rispetto dell'autonomia comunale la legge provinciale può prevedere le modalità per prevenire e superare eventuali situazioni di dissesto finanziario e individuare forme di controllo interno degli enti locali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse.
4. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.";

- il titolo VII viene suddiviso in tre capi:

- capo I (Termini e modelli per l'applicazione del nuovo sistema di contabilità) che comprende gli art. da 47 a 51;

- capo II (Ambito di applicazione) che comprende l'art. 52;

- capo III (Attribuzioni alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni in materia di contabilità comunale) che comprende l'art. 52-bis;

- tra le fonti richiamate (fra parentesi) dagli articoli del testo unico modificati dalla presente deliberazione viene aggiunto il riferimento alla [L.R. n. 7/2004](#).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento (L. 6 dicembre 1971 n. 1034);

b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Art. 17 commi 3 e 2 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Finalità.

1. Le disposizioni del presente testo unico riformano il sistema della contabilità dei comuni mediante interventi volti a perseguire l'armonizzazione dei principi stabiliti dall'articolo 4 comma 2 della [legge 23 ottobre 1992 n. 421](#) con quelli stabiliti dalla [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'ordinamento stabilisce per i comuni i principi contabili da applicare alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.

Articolo 2

Art. 17 comma 1 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Fonti.

1. L'ordinamento finanziario e contabile dei comuni è stabilito dalle disposizioni del presente testo unico, dal suo regolamento d'attuazione, nonché dalla [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#) e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile.

Articolo 3

Art. 17 commi 4 e 5 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Potestà regolamentare.

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal suo regolamento d'attuazione con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento al fine di assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema contabile.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del presente testo unico, delle altre norme vigenti e dello statuto.

Articolo 4

Art. 17 comma 6 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Gestione associata del servizio finanziario.

1. I comuni possono stipulare apposite convenzioni per assicurare il servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente a mezzo di strutture comuni.

Titolo II

Bilanci e programmazione

Capo I

Bilancio annuale di previsione

Articolo 5

Art. 17 commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#), Principi del bilancio.

1. I comuni sono tenuti alla approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario redatto in termini di sola competenza osservando i principi di unità,

annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita al comma 6, non può presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non sono più ammessi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dei comuni e di altre eventuali spese connesse; tutte le spese sono parimenti iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate pertanto le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio, salvo le eccezioni previste dall'articolo 21 comma 1.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo; le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

7. La determinazione della situazione economica di bilancio prescinde dalle entrate e dalle spese sostenute una tantum, ossia non originate da cause permanenti e pertanto non prevedibili in via continuativa.

Articolo 6

Art. 17 commi 16, 17, 18 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Caratteristiche del bilancio.

1. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa, mentre per la spesa è l'intervento. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto.

2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio comunale assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

Articolo 7

Art. 17 commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Struttura del bilancio.

1. Il bilancio annuale di previsione è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa.

2. L'entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione rispettivamente alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata. I titoli dell'entrata sono:

Titolo I

Entrate tributarie;

Titolo II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, della provincia e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni conferite dalla regione e dalla provincia;

Titolo III

Entrate extra tributarie;

Titolo IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti;

Titolo V

Entrate derivanti da accensione di prestiti;

Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi.

3. La spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi e interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La spesa è leggibile anche per programmi, dei quali è effettuata analitica esposizione in apposito quadro di sintesi allegato al bilancio e nella relazione previsionale e programmatica. I titoli della spesa sono:

Titolo I

Spese correnti;

Titolo II

Spese in conto capitale;

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti;

Titolo IV

Spese per servizi per conto di terzi.

4. Il programma costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, di opere da realizzare e di interventi, diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un obiettivo individuato dal documento programmatico approvato dal consiglio comunale. Il programma può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente o estendersi a più funzioni. I servizi rappresentano i reparti organizzativi, composti da persone e mezzi, che gestiscono un complesso di attività, intesi come centro di responsabilità; è loro affidato, nel bilancio annuale di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. Per interventi si intendono invece i fattori produttivi forniti al servizio per la gestione delle attività espletate dal comune.

5. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:

a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. L'avanzo e il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate e di tutte le spese.

7. I bilanci di previsione recepiscono le norme della regione e della provincia di appartenenza per quanto riguarda le entrate e le spese relative a funzioni delegate. Queste non potranno, comunque, essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione.

Articolo 8

Art. 17 comma 26 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Servizi per conto di terzi.

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

Articolo 9

Art. 17 commi 43, 44, 45 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Fondo di riserva.

1. I comuni iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva il cui ammontare, commisurato alle spese correnti inizialmente previste in bilancio, viene determinato dal regolamento di contabilità; tale fondo può essere variato nel corso dell'esercizio. Non possono essere imputate spese al fondo di riserva.

2. Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

3. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 10

Art. 17 commi 46, 47, 48 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Piano esecutivo di gestione.

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio l'organo esecutivo del comune definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano

esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il P.E.G. può contenere una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. Sono tenuti all'adozione del P.E.G. i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti mentre rimane una facoltà per quelli con popolazione inferiore a detto limite.

Articolo 11

Art. 17 comma 55 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Termini di approvazione del bilancio.

1. Il consiglio comunale provvede all'approvazione del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati di norma entro il 30 novembre ovvero entro altro termine stabilito con l'accordo previsto dall'articolo 81 del [decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972 n. 670](#) e dall'articolo 18 del [decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268](#).

Articolo 12

Art. 17 commi 14 e 15 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#); art. 20 e 66 comma 1 lettera q [L.R. 22 dicembre 2004 n. 7](#). Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

1. Abrogato

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti, limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Capo II

Allegati al bilancio annuale di previsione

Articolo 13

Art. 17 comma 49 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Relazione previsionale e programmatica.

1. La relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale, che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, ha carattere generale ed illustra le caratteristiche socio-economiche della popolazione e del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Per la parte relativa all'entrata la relazione comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, le loro fonti di finanziamento ed i relativi vincoli; per la parte relativa alla spesa la relazione è redatta per programmi ed eventuali progetti, con espresso riferimento a quelli indicati nei bilanci annuale e pluriennale, le risorse ad essi destinate e le eventuali variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. La relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

Articolo 14

Art. 17 commi 50, 51, 52, 53 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Bilancio pluriennale.

1. Il bilancio pluriennale allegato al bilancio annuale è redatto in termini di competenza con l'osservanza dei principi generali in tema di bilancio, escluso quello dell'annualità, e copre un periodo non inferiore a tre anni e non superiore alla durata del mandato. Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio ogni qualvolta l'amministrazione ne verifichi l'esigenza. Il regolamento di contabilità del comune può determinare criteri finanziari per la predisposizione di atti di programmazione finalizzati a limitare l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relative agli esercizi che ricadono nel mandato amministrativo successivo.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

3. Il bilancio pluriennale, per la parte di spesa, è redatto in modo da consentire la lettura per programmi, titoli, servizi e interventi, e indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione, consolidate e di sviluppo, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni considerati. Il bilancio pluriennale fa anche espresso riferimento al documento programmatico approvato dal consiglio comunale.

4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.

Articolo 15

Art. 17 comma 85 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Programmazione degli investimenti.

1. Per tutti gli investimenti dei comuni, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso, nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

Articolo 16

Art. 17 comma 54 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Criterio di indicazione dei valori.

1. I valori monetari contenuti sia nel bilancio pluriennale che nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

Titolo III

Gestione del bilancio

Capo I

Risultato di amministrazione

Articolo 17

Art. 17 commi 38, 39, 40 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Avanzo di amministrazione.

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilanci di cui all'articolo 20 comma 1 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

d) per il finanziamento di spese di investimento.

3. In sede di previsione di bilancio o nel corso dell'esercizio con deliberazione può essere applicato l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente. Per tali fondi l'impegno delle spese può avvenire solo al momento dell'effettiva disponibilità ovvero dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente. I fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato possono essere immediatamente attivati.

Articolo 18

Art. 17 commi 41 e 42 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Disavanzo di amministrazione.

1. Approvato il rendiconto dell'anno precedente il consiglio applica immediatamente il disavanzo risultante dal rendiconto medesimo in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione, deliberando le conseguenti variazioni di bilancio.

2. È fatto obbligo di provvedere alla copertura del disavanzo con le modalità stabilite dall'articolo 20 comma 3.

Capo II

Principi contabili di gestione

Articolo 19

Art. 17 commi 27, 28, 29, 30 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.

1. I comuni possono effettuare spese, ad esclusione di quelle economali, solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e vi è l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

2. Per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3. Nei casi in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in mancanza di impegno contabile o di attestazione della copertura finanziaria, in assenza dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità o in caso di mancata regolarizzazione dell'ordinazione entro i termini stabiliti, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera f), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni.

4. Rimane salva la possibilità di effettuare spese a calcolo, cioè spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per prestazioni di servizi o di forniture, previa individuazione dei fondi appositi stanziati nel bilancio di previsione annuale, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 20

Art. 17 commi 31, 32, 33, 34 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. I comuni rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento interno di contabilità, e comunque almeno una volta all'anno, la giunta comunale relaziona al consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. Il consiglio sulla base delle risultanze della relazione adotta, non oltre il 30 novembre, apposita deliberazione con la quale sono previste le misure necessarie per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 21, comma 1, nonché a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o di quella dei residui. I provvedimenti adottati in attuazione a quanto disposto dal presente comma sono allegati al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini indicati dal comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle.

Articolo 21

Art. 17 commi 35, 36, 37 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 20 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, i comuni riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché

sia stato rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 45 comma 3 della [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#) e successive modificazioni ed integrazioni ed il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente;

f) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 19 commi 1 e 2 nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 20 comma 3, il comune può far ricorso a mutui ai sensi della normativa provinciale in materia. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Articolo 22

Art. 17 commi 99 e 100 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Controllo di gestione.

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa, i comuni applicano il controllo di gestione, secondo i principi stabiliti dal presente testo unico, dal suo regolamento di attuazione, dallo statuto e da proprie norme regolamentari.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità/qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza

e l'economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente ed è svolto con le forme e le modalità stabilite da norme regolamentari dell'ente.

Titolo IV

Servizio di tesoreria

Articolo 23

Art. 17 commi 86 e 87 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria.

1. I comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del [decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385](#).
 2. Se richiesto dal comune, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla normativa vigente in materia deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese, a norma della legge sulla riscossione dei tributi.
-
-

Articolo 24

Art. 17 commi 88, 89, 90 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Oggetto del servizio di tesoreria.

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
 2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della [legge 29 ottobre 1984 n. 720](#) e successive modificazioni.
 3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al comune e viene gestito dal tesoriere.
-

Articolo 25

Art. 17 commi 91, 92, 93, 94 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Affidamento del servizio di tesoreria.

1. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.
 2. L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla giunta comunale, con la quale, in conformità all'apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.
 3. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
 4. L'azienda di credito che funge da capofila in caso di gestione associata del servizio dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.
-

Articolo 26

Art. 17 comma 95 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Servizio di tesoreria svolto per più enti locali.

1. I soggetti incaricati del servizio di tesoreria che gestiscono il servizio per conto di più comuni devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.
-

Articolo 27

Art. 17 comma 96 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#); art. 38 comma 2 [L.R. 4 gennaio 1993 n. 1](#). Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili.

1. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al comune. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Articolo 28

Art. 17 comma 97 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Conto del tesoriere.

1. Il tesoriere rende al comune il conto della propria gestione di cassa nei termini previsti del regolamento di contabilità.

Articolo 29

Art. 17 comma 98 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#); art. 21 [L.R. 22 dicembre 2004 n. 7](#). Tesoreria unica.

1. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.

Titolo V

Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

Articolo 30

Art. 17 commi 56, 57, 58, 59, 61, 60 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#); art. 66 comma 1 lettera r [L.R. 22 dicembre 2004 n. 7](#). Rendiconto della gestione.

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto delle risultanze fornite dalla relazione dell'organo di revisione.

3. Per i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del [decreto legge 22 dicembre 1981 n. 786](#) convertito con modificazioni dalla [legge 26 febbraio 1982 n. 51](#) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3 commi 4 e 7 della [legge 14 gennaio 1994 n. 20](#) e del consolidamento dei conti pubblici, la sezione enti locali della corte dei conti potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Il rendiconto può essere trasmesso alla sezione enti locali della corte dei conti anche attraverso procedure informatiche, con modalità e condizioni da definire in appositi protocolli di comunicazione.

6. Sono allegati al rendiconto:

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 37;

b) la relazione dell'organo di revisione;

c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Articolo 31

Art. 17 commi 62, 63, 64, 65, 66, 67 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Conto del bilancio.

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

5. Al conto del bilancio sono annesse le tabelle dei parametri gestionali con andamento almeno triennale le quali dovranno essere altresì allegate al certificato del rendiconto.

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità del comune.

Articolo 32

Art. 17 commi 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Conto economico.

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati con gli elementi di cui ai commi 4 e 6 al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione dei risultati parziali e di quello finale.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.

4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

- a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento e in diminuzione delle rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
- d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- f) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e di beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese per il personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico del comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione dei crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.

6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, dai seguenti elementi:

- a) i costi di esercizi futuri, i ratei passivi ed i risconti attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
- d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
- e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.

7. Il regolamento di contabilità del singolo ente può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo.

Articolo 33

Art. 17 commi 75 e 75-bis [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#); art. 19 [L.R. 22 dicembre 2004 n. 7](#). Prospetto di conciliazione.

1. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

1-bis. La redazione del prospetto di conciliazione è facoltativa nel caso in cui l'ente adotti ai sensi dell'articolo 38 un sistema contabile integrato che consenta di rilevare i fatti di gestione sia sotto l'aspetto finanziario che economico-patrimoniale.

Articolo 34

Art. 17 commi 76, 77, 78, 79, 80 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Conto del patrimonio.

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

2. Il patrimonio dei comuni è costituito dal complesso di beni e di rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione; attraverso la loro rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. I comuni includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. I comuni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della [legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10](#) sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo;

b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della [legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10](#) sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti per i quali non sia possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti dall'ente; per i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore della [legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10](#) si applica il criterio del costo;

c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della [legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10](#) sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;

d) i mobili sono valutati al costo;

e) i crediti sono valutati al valore nominale;

f) i censi, i livelli e le enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;

g) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;

h) i debiti sono valutati al loro valore residuo.

5. I comuni conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti di dubbia esigibilità, fino alla dichiarazione della loro inesigibilità.

Articolo 35

Art. 17 comma 81 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Conto consolidato.

1. Il regolamento di contabilità di ciascun ente può prevedere la compilazione di un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

Articolo 36

Art. 17 comma 82 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Inventario.

1. I comuni provvedono annualmente all'aggiornamento dei loro inventari. Il regolamento interno stabilisce a tale proposito le categorie dei beni non inventariabili in ragione della loro natura di beni mobili di facile consumo o di modico valore.

Articolo 37

Art. 17 comma 83 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Relazione al rendiconto della gestione.

1. La giunta comunale predisporre una relazione illustrativa da allegare al conto consuntivo che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 38

Art. 17 comma 84 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Contabilità economica.

1. I comuni, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.

Titolo VI

Revisione economico-finanziaria

Articolo 39

Art. 17 commi 101 e 102 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I comuni eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti nell'albo dei revisori contabili. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

2. Nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1.

Articolo 40

Art. 17 comma 103 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Durata dell'incarico.

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

Articolo 41

Art. 17 comma 104 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Cause di cessazione dall'incarico.

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

Articolo 42

Art. 17 commi 106, 107, 108, 109 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Incompatibilità e ineleggibilità.

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.

2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune.

3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.

4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Articolo 43

Art. 17 commi 110, 111, 112 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Funzioni.

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e sulla proposta di deliberazione di cui all'articolo 21 comma 1. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità e degli inventari;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun comune e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi;

g) vigilanza, nei comuni della provincia di Bolzano, sull'applicazione delle norme riguardanti la copertura dei posti previsti dai regolamenti organici

secondo la consistenza dei gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 62 della [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#) e successive modificazioni e sull'applicazione delle norme concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1976 n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1 l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare alle sedute dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente o dai regolamenti interni, alle riunioni della giunta comunale. All'organo di revisione sono inoltre trasmesse, da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere contenenti impegni di spesa.

3. L'organo di revisione, con il consenso dell'amministrazione, può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 39 comma 1.

Articolo 44

Art. 35 commi 13 e 14 [L.R. 4 gennaio 1993 n. 1](#). Compenso dei revisori.

1. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

2. La deliberazione di cui al comma precedente fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

Articolo 45

Art. 36 [L.R. 4 gennaio 1993 n. 1](#); art. 69 [L.R. 30 novembre 1994 n. 3](#); art. 17 comma 105 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Norma di rinvio.

1. L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti le disposizioni del presente titolo, avuto riferimento per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile alle disposizioni contenute nello statuto.

2. Le stesse norme si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 45 della [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#) e successive modificazioni.

Articolo 46

Art. 17 comma 113 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Deroghe.

1. Le disposizioni previste dagli articoli 39, 40 e 41 non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina.

Titolo VII

Norme transitorie e finali

Capo I

Termini e modelli per l'applicazione del nuovo sistema di contabilità

Articolo 47

Art. 60 comma 1 [L.R. 4 gennaio 1993 n. 1](#); art. 19 comma 1 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Termini per l'adozione e l'adeguamento del regolamento di contabilità.

1. I consigli comunali deliberano il regolamento di contabilità dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#).

2. I comuni adeguano i regolamenti ai principi e alle disposizioni recate dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione entro il termine fissato dalla deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo 51.

Articolo 48

Art. 19 comma 2 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Modulistica.

1. Il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale approva:

- a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
 - b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
 - c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
 - d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
 - e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi compresa la tabella dei parametri gestionali;
 - f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
 - g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
 - h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili;
 - i) lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica.
-

Articolo 49

Art. 19 comma 3 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Completamento inventari.

1. I comuni provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il termine fissato dalla deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo 51.

Articolo 50

Art. 19 commi 4, 5, 6 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Accertamento debiti pregressi fuori bilancio.

1. I comuni provvedono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della [legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10](#), all'accertamento dei debiti fuori bilancio

esistenti alla data di entrata in vigore della [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#) e successive modificazioni ed integrazioni e, con deliberazione dei rispettivi organi consiliari, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza del comune, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa, tra quelli individuati dall'articolo 20 comma 3 ed impegna in bilancio i fondi necessari.

Articolo 51

Art. 19 commi 7 e 11 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#); art.60 comma 5 [L.R. 4 gennaio 1993 n. 1](#). Regolamento regionale e tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità.

1. Sono disciplinate, in ogni caso, con regolamento regionale le seguenti materie: le attribuzioni del servizio finanziario dell'ente, le competenze degli organi in materia di bilanci, le fasi dell'entrata e della spesa, l'esercizio delle attività connesse alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, le regole operative connesse alla rilevazione e dimostrazione del risultato di gestione, le norme di applicazione dei principi in materia di rendiconto della gestione, di tesoreria e di controllo di gestione, di ricorso all'indebitamento nonché la disciplina dell'attività di revisione economico-finanziaria.

2. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a definire i tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità dei comuni previsto dal presente testo unico e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Sino alla approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile e alla decorrenza dei termini di applicazione definiti ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal [D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L](#).

Capo II

Ambito di applicazione

Articolo 52

Art. 19 comma 8 [L.R. 23 ottobre 1998 n. 10](#). Estensione della disciplina contabile comunale ad altri enti locali.

1. Le norme del presente testo unico, del regolamento di attuazione, nonché della [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#) e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili, si applicano alle forme collaborative intercomunali previste dal capo IX della [legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1](#) e successive modificazioni ed integrazioni ed agli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del [decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279](#).

Capo III

attribuzioni alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni in materia di contabilità comunale

Articolo 52-bis

Art. 56 [L.R. 22 dicembre 2004 n. 7](#). Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale.

1. L'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con leggi provinciali.
2. Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia organizzativa gestionale dell'ente, il sistema contabile degli enti locali si basa su una contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e su principi atti a:
 - a) garantire unitarietà e uniformità del sistema, anche consentendo per gli enti di piccole dimensioni eventuali forme semplificate della contabilità;
 - b) assicurare una corretta e uniforme rappresentazione dei risultati.
3. Nel rispetto dell'autonomia comunale la legge provinciale può prevedere le modalità per prevenire e superare eventuali situazioni di dissesto finanziario e individuare forme di controllo interno degli enti locali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse.
4. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.